
Fisco internazionale. Analisi del gruppo di studio dell'Ordine dei commercialisti di Milano sugli obblighi di reportistica

Scambio dati anche sulle attività finanziarie in trust

Il ruolo dei trust nello scambio automatico di informazioni è un tema dal quale non si può ormai più prescindere per verificare la tenuta delle strutture estere di cui direttamente o indirettamente siano detentori persone fisiche residenti in Italia.

Da un comunicato stampa dell'Ocse del 22 dicembre risulta che 110 giurisdizioni hanno dato disponibilità ad aderire alla procedura di Common reporting standard; che entro marzo del 2017 saranno stipulati 1.459 accordi bilaterali che prevedono lo scambio entro settembre del 2017, con riferimento a dati relativi al 2016 (di questi 1.133 sono già stati stipulati); e che entro questa data dovrebbero essere anche perfezionati gli accordi bilaterali con gli Stati che si sono impegnati a scambiare le informazioni dal 2018 per il 2017.

Anche le informazioni sulle attività finanziarie detenute in trust saranno oggetto di scambio. I titolari effettivi residenti in Italia devono quindi dare per scontato che presto non potranno più confidare sull'anonimato e quindi devono chiedersi se il trust sia o meno interposto, se sia effettivamente residente all'estero e se l'interessato stia o meno applicando correttamente le disposizioni italiane sulla compilazione del quadro RW (che impongono ai titolari effettivi di indicare le attività detenute all'estero per mezzo di trust (approccio *look through*).

È quindi particolarmente tempestiva e utile l'analisi compiuta dal Gruppo di studio trust e common reporting standard presso l'Ordine dei dottori commercialisti di Milano (estensori Paolo Ludovici, Marco Salvatore, Andrea Tavecchio, Stefania Tomasini) sugli obblighi di reportistica dei trust e dei trustee secondo le linee guida Ocse sul Crs.

Il trust può essere coinvolto nella procedura di scambio:

sia come «istituzione finanziaria», direttamente soggetta agli obblighi di reportistica; sia come «entità non finanziaria passiva»; in questo caso le attività finanziarie del trust depositate, amministrare o gestite da altre istituzioni finanziarie sono oggetto di comunicazione da parte di queste ultime.

In entrambi i casi, la comunicazione è trasmessa allo Stato di residenza dei soggetti che siano i disponenti, i protettori, i trustee, i beneficiari e gli altri soggetti che esercitano un controllo effettivo sul trust. Si considerano sempre beneficiari i soggetti che hanno diritto di ricevere una distribuzione obbligatoria; i beneficiari che hanno diritto di ricevere una distribuzione discrezionale sono "comunicati" solo nell'anno in cui la distribuzione viene effettuata o è effettuabile nel caso in cui il trust sia una istituzione finanziaria, mentre nel caso in cui il trust sia una entità non finanziaria passiva solo qualora la legislazione domestica del segnalante abbia esercitato una

specifica opzione.

Sebbene i soggetti da segnalare in entrambe i casi coincidano sostanzialmente, la qualificazione del trust come istituzione finanziaria o come entità non finanziaria passiva incide sulle informazioni che verranno comunicate, come evidenziato nelle tabelle riepilogative dello studio.

Il trust è un'«istituzione finanziaria» quando, congiuntamente:

il reddito del trust è prevalentemente attribuibile ad attività finanziarie, nei tre anni precedenti;

gli attivi del trust sono gestiti da una istituzione finanziaria (a questo proposito è il caso di ricordare che l'elenco delle istituzioni finanziarie è stabilito dalla legislazione attuativa di ciascun Paese e quindi può comprendere anche soggetti diversi dagli intermediari finanziari tipici, come le banche e le società di investimento; per esempio, la legislazione di Singapore considera istituzione finanziaria qualsiasi trust company autorizzata).

Il trust è invece una «entità non finanziaria passiva» quando:

il suo reddito sia costituito per almeno il 50% da «passive income» (dividendi, interessi, affitti, canoni, plusvalenze derivanti da attività «passive») e

le attività detenute al termine dell'anno solare o di rendicontazione precedente sia costituito per almeno il 50% da attività «passive».

I cosiddetti «trust holding» non sono considerati entità non finanziarie passive quando detengono essenzialmente società controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale a cui forniscono finanziamenti e servizi, salvo che non si tratti di veicoli di investimento la cui finalità sia di acquisire o finanziare società detenute come capitale fisso ai fini di investimento (un concetto che pare simile a quello di holding “passiva”, di mera detenzione di partecipazioni).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Piazza